

**COMUNE DI VERRUVA SAVOIA****DECRETO PROT N. 3164 DEL 22.07.2010****IL SINDACO**

VISTO il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78, e 108, allegato 1 della legge n.59/1997 e numeri 19, 20, 35, allegato 1 della legge n.50/1999).

VISTO l'art. 4 del predetto D.P.R. "semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo" che al 1° comma paragrafo b) stabilisce tra l'altro che l'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dai seguenti:

Art. 141

- Per l'applicazione dell'art. 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza avente i seguenti compiti:
 - a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelle esistenti;
 - b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1993, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico e di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
 - e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

- Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri

o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

- Salvo quanto previsto dai successivi art. 141 bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, (lettera e) e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'art. 142, nella stessa Provincia, o quella di cui all'art. 141 bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Art. 141 bis

- Salvo quanto previsto dall'art. 142, la commissione di vigilanza è comunale e relative funzioni possono essere svolte dai Comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta:
 - a) Sindaco o suo delegato che la presiede
 - b) Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato
 - c) Il Dirigente medico responsabile del servizio di igiene sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell'ASL TO4 o suo delegato
 - d) Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato
 - e) Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
 - f) Da un esperto in elettrotecnica
- Alla commissione possano essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
- Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualifica professionale.
- Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica da un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
- Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
- Gli accessi della commissione siano comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
- Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141, primo comma, (lettera e) il presidente sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

RITENUTO di nominare in qualità di esperto in elettrotecnica il perito elettrotecnico Toso Riccardo, nato a Torino (TO) il 07/06/1951, in quanto persona dotata delle necessarie conoscenze specifiche;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per l'Esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n.773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n.635 del 18 maggio 1940 e s.m.i.;

VISTA la circolare della Prefettura di Torino prot.00103146 . 1/26/2 del 19 settembre 2001;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RITENUTO di dover provvedere in merito:

DECRETA

Nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del Testo Unico R.D. n.773 del 18/06/1931 e s.m.i., approvato con R.D. n.635 del 6 maggio 1940 e s.m.i.:

1. che la Commissione comunale di vigilanza di questo Comune sia così composta:
 - a) Sindaco o suo delegato che la presiede
 - b) Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato
 - c) Il Dirigente medico responsabile del servizio di igiene sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell'ASL TO4 o suo delegato
 - d) Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato
 - e) Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
 - f) Il perito Elettrotecnico Toso Riccardo, nato a Torino il 07.06.1951 esperto in elettrotecnica
2. che le funzioni di segretario verbalizzante siano svolte dal Responsabile di Polizia Municipale o suo delegato;
3. che alla commissione possano essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
4. che possono altresì far parte della commissione, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualifica professionale;
5. che gli accessi della commissione siano comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti;
6. che la commissione abbia validità di anni tre a partire dalla data odierna e che il presente atto venga trasmesso ai componenti nominati, nonché alla Prefettura di Torino per opportuna conoscenza.

Verrua Savoia 22 luglio 2010



IL SINDACO
(Giuseppe Valesio)